



COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

REGOLAMENTO
per l'applicazione della
IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 147, del 28/11/2003

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato
- Art. 3 - Area fabbricabile
- Art. 4 - Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili
- Art. 5 - Qualifica di coltivatore diretto
- Art. 6 - Alloggio non locato o residenza secondaria (o seconda casa)
- Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito

Titolo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO, E CONTROLLI

- Art. 8 - Dichiarazione o denuncia
- Art. 9 - Attività di controllo
- Art. 9bis - Fabbricati privi di rendita
- Art. 10 - Liquidazione ed accertamento
- Art. 11 - Irrogazione della sanzione

Titolo III - VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 12 - Versamenti e riscossioni
- Art. 13 - Rimborsi in genere
- Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità dell'area

Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 15 - Detrazioni e riduzioni
- Art. 16 - Abitazione principale
- Art. 17 - Immobili posseduti da Enti non commerciali
- Art. 17bis - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 18 - Pertinenze dell'abitazione

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.19 - Entrata in vigore
- Art.20 - Norme transitorie

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con Deliberazione C.C. n. 166 del 26.11.1998.

Art. 2

Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2 c. 1, lettera a) del predetto Decreto Legislativo n.504/92, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Art. 3

Area fabbricabile

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art.2,c.1, lettera b), del d.lgs.n.504/92, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

Art. 4

Determinazione del valore venale delle aree edificabili

1. Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 504/92, per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Entro 120 giorni dall'adozione del presente regolamento la giunta comunale, con apposita delibera, sulla base di relazione dell'ufficio tecnico comunale o di professionisti appositamente incaricati individuerà delle zone omogenee nell'ambito del territorio comunale ed i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ivi ubicate.
3. La determinazione del valore venale dell'area dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- a) zona territoriale di ubicazione,
 - b) indice di edificabilità,
 - c) destinazione d'uso consentita,
 - d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
 - e) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche,
4. Il Comune non provvederà ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore pari o superiore a quello predeterminato.
5. I valori venali di cui al comma 2 del presente articolo sono soggetti a revisione con cadenza triennale.
6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art.5,c.6 del d.lgs.504/92.

Art. 5

Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dagli artt.2, c.1 lettera b), e 9 del d.lgs.504/92, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.
3. L'agevolazione compete a condizione che almeno uno dei componenti del nucleo familiare oltre ad essere in possesso della partita I.V.A. agricola, risulti iscritto negli elenchi di cui al comma 1.

Art. 6

Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, e al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata priva di regolare contratto d'affitto e non concessa in comodato o uso a parenti in linea retta di primo grado, purché utilizzata da quest'ultimi come abitazione principale.
2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto

reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

Art. 7

Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione o se precedente di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Titolo II : DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art.8

Dichiarazione o denuncia

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'art.10 del d.lgs.n.504/92.

Art. 9

Attività di controllo

1. Per attività di controllo di cui all'art.10 del regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 9 bis

Fabbricati privi di rendita

1. Per i fabbricati privi di rendita catastale o con rendita non più rappresentativa della mutata redditività, il Servizio Tributi invita il contribuente ad attivarsi presso l'Agenzia del Territorio per gli adempimenti di conseguenza, assegnando un termine di 60 gg. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Servizio provvederà ad accertare sulla base della rendita di fabbricati simili nel rispetto dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 504/92

92 anche con l'eventuale supporto tecnico dei competenti servizi comunali, tecnici esterni o tramite l'agenzia del territorio di Modena.

Art. 10

Liquidazione ed accertamento

1. Per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta si applicano le norme stabilite dall'art.14 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. La liquidazione dell'imposta è effettuata con riferimento all'importo dovuto per l'intera annualità.
3. Quanto disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.
4. Gli interessi previsti all'art. 11 del D..Lgs: n. 504/1992 non si applicano agli avvisi di liquidazione per integrazione di rendita relativi ad annualità antecedenti il 2000, fino alla data di notifica della rendita catastale.
5. Le azioni di controllo sono decise dalla Giunta Comunale con apposita delibera da adottarsi annualmente nel termine di approvazione del bilancio di previsione. La delibera fissa, attraverso criteri selettivi, il piano annuale dei controlli tenendo conto delle capacità operative del Servizio tributi. Al personale addetto all'attività di gestione dell'I.C.I. sono attribuiti, annualmente, dalla Giunta Comunale unitamente al piano annuale dei Controlli, compensi incentivanti la produttività parametrati alle maggiori entrate effettivamente riscosse per effetto dell'attività di accertamento e liquidazione.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 662/1996, una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune, per il miglioramento dei supporti tecnici ed informatici dagli stessi autorizzati, per la formazione dei dipendenti di tali unità organizzative e per il potenziamento degli organici delle stesse con deliberazione da adottare facoltativamente ogni anno da parte della Giunta comunale.

Art. 11

Irrogazione della sanzione

- 1.L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 30.12.1997 n. 504, nel testo novellato dall'art. 14 del D.Lgs.18.12.1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica giusta la procedura di cui all'art. 17 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del citato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente.
2. Ai fini delle liquidazioni, di cui all'art. 11, comma 1, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 504/1992 relativamente agli anni precedenti il 1999, il Comune non applica alcuna maggiorazione ai contribuenti che hanno versato

l'imposta comunale sugli immobili sulla base di una rendita presunta per i fabbricati di cui all'art. 5, comma 4, del citato decreto legislativo.

3. Le sanzioni previste dal 1 comma del presente articolo non si applicano a carico dei contribuenti proprietari degli immobili ex rurali che abbiano omesso la dichiarazione e il versamento dell'imposta qualora tali contribuenti provvedano, entro il termine per la presentazione della dichiarazione I.C.I. relativa all'anno 2001, al pagamento dei tributi, nonché degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno per tutti gli anni d'imposta dovuti.

4 L'esenzione dal pagamento della sanzione di cui al comma precedente potrà essere concessa qualora gli immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di sanatorie edilizie quali fabbricati rurali ai sensi e nei termini previsti dalla legge n. 47 e siano stati dichiarati al catasto entro il 31.12.2001, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

5. Le sanzioni previste dall'art. 24 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali sono ridotte del 50% a carico dei contribuenti proprietari degli immobili ex rurali che provvedano al versamento dei tributi, delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno entro il termine per la presentazione della dichiarazione I.C.I. relativa all'anno 2001 per tutti gli anni d'imposta dovuti.

6. I contribuenti che si avvalgono delle agevolazioni di cui al comma precedente dovranno presentare congiuntamente alla dichiarazione I.C.I. per l'anno 2001 un prospetto messo a disposizione dal Servizio Tributi, indicante tutti i versamenti effettuati e allegando allo stesso apposito atto unilaterale contenente l'obbligo a regolarizzare gli immobili sotto il profilo edilizio e catastale in base alla normativa vigente e la dichiarazione di aver dato avvio a tali procedimenti.

Titolo III : VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 12

Versamenti e riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dall'art.19 del Regolamento generale delle entrate tributarie, si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti

effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.

4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili :

a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;

b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni ; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Art. 13

Rimborsi in genere

1. In aggiunta ai casi di cui al combinato disposto dagli articoli 21 e 22 del Regolamento generale delle entrate tributarie, è riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'art.13 del D.Lgs. n.504/92 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune.

2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art.1282 del codice civile ;

per cui producono interessi di pieno diritto i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art.2984 del codice civile.

Art. 14

Rimborso per dichiarata inedificabilità di area

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.

2 La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

3. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) finché non siano giunti a sentenza passata in giudicato, azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate agli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti o i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Titolo IV : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 15

Detrazioni e riduzioni

1. Con l'atto di determinazione dell'aliquota, vengono stabilite anche le detrazioni e riduzioni dell'imposta previste dal D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo s'intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell'aliquota.
3. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale.

Art. 16

Abitazione principale

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa ai soli fini dell'aliquota ridotta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante idonea documentazione.

Art. 17

Immobili posseduti da enti non commerciali

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.59, c.1 lettera i), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'art.7, c.1 lettera i), del D.Lgs. n.504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'art.4 del d.lgs.504/92 e hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Ar. 17 bis

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature, o l'esigenza di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante verifica tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile,
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, e successive modificazioni. In questo caso, è facoltà del Comune verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante le proprie strutture con spese a carico del contribuente, in caso di dichiarazione non veritiera e fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico comunale o dal'altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene resa dal contribuente e presentata al Servizio Tributi.

Art. 18

Pertinenze dell'abitazione

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantina), C/2 (soffitta), C/6 (garage) e C/7 (posto macchina), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Qualora l'abitazione principale abbia più pertinenze della stessa categoria, l'agevolazione è applicabile solo ad un immobile per ciascuna categoria catastale sopracitata.”
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs.504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso D.Lgs.. L'ammontare

della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'art.4 del d.lgs.504/92, ed hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
6. L'onere di provare le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo incombe al contribuente, che può far risultare la situazione di fatto anche a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 15/68, da presentarsi al servizio tributi nei termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento.

Titolo V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 20 Norme transitorie

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le forme indicate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 101/E del 17.4.1998.